



Comitato Regionale
SARDEGNA

Settore Agonistico

Spett.le
(2825) ASD TT. Santa Tecla Nulvi
(657) T.T. Oristano Rosso

Loro indirizzi

Oggetto: notifica decisione Giudice Sportivo Territoriale – C.R. Sardegna

Allegata alla presente si notifica la decisione n° 02 –2016/2017 adottata dal Giudice Sportivo Territoriale il **24/09/2016**

Si ricorda che le somme dovute alla F.I.Te.T. Sardegna a qualsiasi titolo, dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento che ha disposto il pagamento con le modalità previste.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Giovanni Paolo Puggioni



Comitato Regionale
SARDEGNA

Decisione n. 02 - 2016/2017

Campionato Regionale a Squadre – Serie D1 girone B

- Gara n. 1

(2825) ASD TT. Santa Tecla Nulvi “B”

(657) T.T. Oristano Rosso

Manifestazione del 02/10/2016

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – C.R. SARDEGNA

nella seduta del 24/10/2016

- 1) Letto il referto arbitrale redatto dalla Società ospitante;
- 2) Visto l’articolo n. 15 comma 4 del vigente Regolamento Regionale dell’Attività a Squadre;
- 3) Visto l’articolo n. 26 del vigente Regolamento dell’Attività a Squadre (parte generale);
- 4) Considerato che la squadra ospitante ASD TT. Santa Tecla Nulvi “B” ha impiegato l’atleta straniero Oladimeji Bisiru Taiwo che, essendo tesserato per l’attività nazionale a squadre maschili di serie C1, non poteva essere utilizzato dalla ASD TT. Santa Tecla Nulvi “B” nel Campionato Regionale di serie “D1 girone B” nella giornata del 02/10/2016;

decide

di applicare alla ASD TT. Santa Tecla Nulvi “B” i seguenti provvedimenti:

- a) Perdita dell’incontro con il risultato di 0 – 6;
- b) Due punti di penalizzazione in classifica;
- c) Ammenda di Euro 125,00 (Centoventicinque), pari all’importo versato all’atto dell’iscrizione;

per l’infrazione di cui al punto al punto 4).

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Avv. Federico Cappai


